

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 344

41° anno

12 novembre 1998

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

Consiglio

Commissione

98/C 344/01	Accordo interistituzionale, del 13 ottobre 1998, sui fondamenti giuridici e l'esecuzione del bilancio	1
Commissione		
98/C 344/02	ECU	5
98/C 344/03	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	6
98/C 344/04	Inapplicabilità del regolamento ad un'operazione notificata (Caso IV/M.1315 — ENW/Eastern) (¹)	7
98/C 344/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1279 — CDE/La Henin) (¹)	7
98/C 344/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1320 — LGV/Dorana/Emtec) (¹)	8

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
98/C 344/07	Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ⁽¹⁾	9
98/C 344/08	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 68/360/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità ⁽¹⁾	12
98/C 344/09	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato consultivo sulla libera circolazione e la sicurezza sociale dei lavoratori comunitari e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1612/68 e (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾	16

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

**PARLAMENTO EUROPEO
CONSIGLIO
COMMISSIONE**

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

del 13 ottobre 1998

sui fondamenti giuridici e l'esecuzione del bilancio

(98/C 344/01)

1. In virtù del sistema del trattato, per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio relativi a qualsiasi azione comunitaria è necessaria l'adozione preliminare di un atto di base.

Un «atto di base» è un atto legislativo di diritto derivato che costituisce il fondamento giuridico di un'azione comunitaria e dell'esecuzione della corrispondente spesa iscritta in bilancio. L'atto di base deve avere la forma di un regolamento, di una direttiva o di una decisione (Entscheidung o Beschluß). Le raccomandazioni ed i pareri, così come le risoluzioni e le dichiarazioni, non costituiscono atti di base.

2. Possono tuttavia essere posti in esecuzione senza atto di base, nella misura in cui le azioni al cui finanziamento sono destinati rientrano nelle competenze della Comunità:

- a) i) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale volti a verificare la fattibilità di un'azione e la sua utilità. I relativi stanziamenti di impegno possono essere iscritti in bilancio soltanto per due esercizi finanziari. Il loro importo totale non può superare 32 milioni di euro;
- ii) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie destinate a preparare proposte in vista dell'adozione di future azioni comunitarie. Le azioni preparatorie obbediscono ad un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti di impegno possono essere iscritti in bilancio solo per tre esercizi finanziari al massimo. Il procedimento legislativo dovrebbe concludersi prima della scadenza del terzo esercizio. Nel corso del procedimento legislativo, l'impegno degli stanziamenti deve rispettare le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria quanto alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai beneficiari. Di conse-

guenza, i mezzi posti in atto non possono corrispondere, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva in quanto tale. L'importo totale delle nuove linee considerate non può superare 30 milioni di euro per esercizio finanziario e l'importo totale degli stanziamenti effettivamente impegnati in virtù di azioni preparatorie non può superare 75 milioni di euro.

All'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione presenterà una relazione sulle azioni contemplate ai punti i) e ii), in cui sono esposti l'obiettivo dell'azione, la valutazione dei risultati e il seguito previsto;

- b) gli stanziamenti relativi alle azioni di natura puntuale, o anche permanente, svolte dalla Commissione in virtù di compiti risultanti da sue prerogative a livello istituzionale diverse dal diritto d'iniziativa legislativa di cui alla lettera a), nonché in virtù di competenze specifiche conferite direttamente dal trattato. Un elenco figura nell'allegato. Esso potrà eventualmente essere completato nella presentazione del progetto preliminare di bilancio, indicando gli articoli pertinenti e i relativi importi;
 - c) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione in virtù della sua autonomia amministrativa.
3. Il presente accordo interistituzionale entra in vigore alla data della firma dei rappresentanti delle tre istituzioni.

Esso si applica a decorrere da tale data per il seguito della procedura di bilancio 1999, nonché ai bilanci degli esercizi successivi, salvo denuncia da parte di una delle tre istituzioni.

Hecho en Bruselas, el trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende oktober nitten hundrede og otteoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Oktober neunzehnhundertachtundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ.

Done at Brussels on the thirteenth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.

Fait à Bruxelles, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Fatto a Bruxelles, addì tredici ottobre millenovecentonovantotto.

Gedaan te Brussel, de dertiende oktober negentienhonderd achtennegentig.

Feito em Bruxelas, em treze de Outubro de mil novecentos e noventa e oito.


Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan.

Som skedde i Bryssel den trettonde oktober nittonhundranittioåtta.

Por el Parlamento Europeo
For Europa-Parlamentet
Für das Europäische Parlament
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
For the European Parliament
Pour le Parlement européen
Per il Parlamento europeo
Voor het Europees Parlement
Pelo Parlamento Europeu
Euroopan parlamentin puolesta
För Europaparlamentet



Por el Consejo de la Unión Europea
For Rådet for Den Europæiske Union
Für den Rat der Europäischen Union
Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Council of the European Union
Pour le Conseil de l'Union européenne
Per il Consiglio dell'Unione europea
Voor de Raad van de Europese Unie
Pelo Conselho da União Europeia
Euroopan unionin neuvoston puolesta
För Europeiska unionens råd



Por la Comisión Europea
For Europa-Kommissionen
Für die Europäische Kommission
Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
For the European Commission
Pour la Commission européenne
Per la Commissione europea
Voor de Europese Commissie
Pelo Comissão Europeia
Euroopan komission puolesta
För Europeiska kommissionen



ALLEGATO

**Elenco degli articoli dei trattati CE e CEEA che attribuiscono direttamente alla Commissione competenze specifiche e che possono avere implicazioni finanziarie nella parte B (stanziamenti operativi) della sezione III
— Commissione — del bilancio**

I. TRATTATO CE

Articolo 118	Studi, pareri, consultazioni nel campo sociale
Articolo 118 B	Dialogo sociale
Articolo 122	Relazioni speciali nel settore sociale
Articolo 129, paragrafo 2	Iniziative volte a promuovere il coordinamento in materia di protezione della salute
Articolo 129 C, paragrafo 2	Iniziative volte a favorire il coordinamento in materia di reti transeuropee
Articolo 130, paragrafo 2	Iniziative volte a promuovere il coordinamento nel settore industriale
Articolo 130 B, secondo comma	Relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale
Articolo 130 H, paragrafo 2	Iniziative volte a promuovere il coordinamento in materia di ricerca e sviluppo tecnologico
Articolo 130 P	Relazione sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico
Articolo 130 X, paragrafo 2	Iniziative volte a promuovere il coordinamento delle politiche in materia di cooperazione allo sviluppo

II. TRATTATO CEEA

Capo 6 Sezione 5	Politica di approvvigionamento
Articolo 70	Interventi finanziari, nei limiti previsti dal bilancio, nelle campagne di ricerche minerali sui territori degli Stati membri
Capo 7 Articoli 77 e seguenti	Controllo di sicurezza

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa al punto 2, lettera a), ii)

La Commissione dichiara che si riserva di proporre di superare il massimale di 30 milioni di euro nel caso di circostanze esterne eccezionali.

COMMISSIONE

ECU (¹)

11 novembre 1998

(98/C 344/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,3961	Marco finlandese	5,95631
Corona danese	7,44347	Corona svedese	9,29053
Marco tedesco	1,95808	Sterlina inglese	0,700373
Dracma greca	328,761	Dollaro USA	1,16248
Peseta spagnola	166,490	Dollaro canadese	1,79545
Franco francese	6,56638	Yen giapponese	142,101
Sterlina irlandese	0,787214	Franco svizzero	1,61759
Lira italiana	1937,11	Corona norvegese	8,70580
Fiorino olandese	2,20755	Corona islandese	81,5828
Scellino austriaco	13,7765	Dollaro australiano	1,84638
Scudo portoghese	200,783	Dollaro neozelandese	2,19129
		Rand sudafricano	6,59800

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(98/C 344/03)

[Stabiliti il del 10 novembre 1998 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO ^o	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO ^o
<i>R I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento*</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione		Atene	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione		Heraklion	nessuna quotazione	
Requena	nessuna quotazione		Patrasso	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione		Alcázar de San Juan	2,715	71 %
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (')		Almendralejo	2,728	71 %
Bastia	nessuna quotazione		Medina del Campo		
Béziers	4,136	108 %	Ribadavia		
Montpellier	4,277	112 %	Villafranca del Penedès		
Narbonne	4,486	117 %	Villar del Arzobispo		
Nîmes	4,486	117 %	Villarrobledo	2,612	68 %
Perpignan	4,025	105 %	Bordeaux		
Asti	nessuna quotazione		Nantes		
Firenze	nessuna quotazione		Bari	2,381	62 %
Lecce	3,546	93 %	Cagliari		
Pescara	nessuna quotazione		Chieti		
Reggio Emilia	nessuna quotazione		Ravenna (Lugo, Faenza)	2,736	71 %
Treviso	4,053	106 %	Trapani (Alcamo)	2,381	62 %
Verona (per i vini locali)	4,559	119 %	Treviso	3,420	89 %
Prezzo rappresentativo	4,341	113 %	Prezzo rappresentativo	2,742	72 %
<i>R II Prezzo d'orientamento*</i>	3,828			ECU/hl	
Heraklion	nessuna quotazione				
Patrasso	nessuna quotazione		<i>A II Prezzo d'orientamento*</i>	82,810	
Calatayud	nessuna quotazione		Rheinpfalz (Oberhaardt)	35,284	43 %
Falset	nessuna quotazione		Rheinhessen (Hügelland)		
Jumilla	3,624	95 %	La regione viticola della Mosella lussemburghese		
Navalcarnero	3,802	99 %	Prezzo rappresentativo	35,284	43 %
Requena	nessuna quotazione				
Toro	nessuna quotazione		<i>A III Prezzo d'orientamento*</i>	94,570	
Villena	nessuna quotazione (')		Mosel-Rheingau		
Bastia	nessuna quotazione		La regione viticola della Mosella lussemburghese		
Brignoles	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo		
Bari	3,546	93 %			
Barletta	3,293	86 %			
Cagliari	nessuna quotazione				
Lecce	3,774	99 %			
Taranto	nessuna quotazione				
Prezzo rappresentativo	3,524	92 %			
	ECU/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento*</i>	62,150				
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione				

(¹) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

* Applicabile a decorrere dall'1.2.1995.

^o PO = Prezzo d'orientamento.

Inapplicabilità del regolamento ad un'operazione notificata**(Caso IV/M.1315 — ENW/Eastern)**

(98/C 344/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 15 ottobre 1998 la Commissione ha deciso che l'operazione notificata nel caso in oggetto non rientra nel campo d'applicazione del regolamento relativo al controllo delle operazioni di concentrazione perché non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento citato. La presente decisione si fonda sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento relativo al controllo delle concentrazioni. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 398M1315. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso IV/M.1279 — CDE/La Henin)**

(98/C 344/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 3 settembre 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 398M1279. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1320 — LGV/Dorana/Emtec)

(98/C 344/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 4 novembre 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Legal & General Assurance Society Ltd, appartenente al gruppo Legal & General Group plc, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Kohap Emtec Holding GmbH, a seguito di acquisto di elementi dell'attivo in combinazione con la conclusione di un accordo di gestione d'impresa.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Legal & General Assurance Society Ltd: assicurazioni vita e pensioni, gestione investimenti;
- Kohap Emtec Holding GmbH: produzione e distribuzione di nastri magnetici ed altri supporti per registrazione dati.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1320 — LGV/Dorana/Emtec, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

(98/C 344/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 394 def. — 98/0229(COD)

(Presentata dalla Commissione il 14 ottobre 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

all'occupazione dei lavoratori agevolando la formazione in altri Stati membri, nonché l'acquisizione di un'esperienza professionale in altri Stati membri;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 49,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

- (1) considerando che è opportuno garantire che la situazione giuridica dei lavoratori degli Stati membri che si spostano all'interno della Comunità per motivi di lavoro nonché dei loro familiari si adatti all'evoluzione dell'integrazione europea;
- (2) considerando che l'articolo 8 del trattato ha istituito la cittadinanza dell'Unione e che la libera circolazione dei lavoratori senza ostacoli costituisce un elemento essenziale di tale cittadinanza;
- (3) considerando che il contributo europeo alle politiche nazionali dell'occupazione, come riconosciuto dalla risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sugli orientamenti in materia di occupazione per il 1998 (¹), esige la piena mobilità dei lavoratori; che la mobilità è un elemento importante per facilitare l'adattabilità e la capacità di accesso

(4) considerando che è indispensabile procedere ad un adattamento del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92 (³) al nuovo contesto socioeconomico e politico della Comunità e che occorre integrare nella legislazione i principi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in tale materia;

(5) considerando che le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli «handicap», l'età o le tendenze sessuali rappresentano un ostacolo all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori e dei loro familiari; che l'integrazione nello Stato ospitante dei lavoratori e dei loro familiari i quali esercitano il loro diritto alla libera circolazione può essere fortemente ostacolata da tali discriminazioni ed è dunque essenziale vietarle nel campo di applicazione del presente regolamento;

(6) considerando che la libera circolazione dei lavoratori implica l'integrazione piena ed effettiva del lavoratore migrante e dei suoi familiari; che la riunificazione familiare deve essere estesa per evitare che l'esercizio del diritto alla libera circolazione da parte del lavoratore provochi la divisione del nucleo familiare;

(¹) GU C 30 del 28.1.1998, pag. 1.

(²) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(³) GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1.

- (7) considerando che l'integrazione dei familiari può essere portata a termine solo in presenza di un'autentica integrazione giuridica; che si rivela quindi necessario concedere diritti autonomi ai familiari affinché possano far valere in modo autonomo il loro diritto alla parità di trattamento, pur conservando il nesso tra questi diritti e la qualità di membro della famiglia;
- (8) considerando che i familiari, in particolare quelli che non sono cittadini dell'Unione, non possono essere privati della tutela giuridica relativa al diritto di soggiorno in caso di scioglimento del matrimonio; che è dunque necessario garantire loro il diritto di restare nello Stato membro ospitante dopo un periodo di residenza di tre anni, a partire dal quale è presumibile che si siano sufficientemente integrati nello Stato ospitante;
- (9) considerando che, nell'ambito dell'esercizio effettivo del diritto fondamentale della libera circolazione dei lavoratori e nella prospettiva di migliorare le condizioni per la creazione di posti di lavoro nella Comunità, è opportuno eliminare gli ostacoli tuttora esistenti sul piano dei diritti individuali alla mobilità dei lavoratori, in particolare quelli derivanti dal fatto che il requisito di territorialità limita l'applicazione della parità di trattamento e rende difficile tener conto delle circostanze professionali e personali del lavoratore quando si sono verificate in un altro Stato membro rispetto a quello in cui è occupato il lavoratore;
- (10) considerando che la situazione dell'occupazione nella Comunità e gli orientamenti in materia di occupazione presuppongono la necessità di garantire ai lavoratori la possibilità di circolare liberamente all'interno della Comunità al fine di cercare un posto di lavoro o di svolgere un tirocinio di formazione professionale; che i lavoratori devono beneficiare di tutte le possibilità di riqualificazione, riconversione e riorientamento professionale onde rafforzare la propria capacità di accesso all'occupazione e la propria adattabilità;
- (11) considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1612/68,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1612/68 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I cittadini di uno Stato membro, qualunque sia il loro luogo di residenza, hanno diritto di cercare un posto di lavoro, accedere ad un tirocinio di formazione professionale o ad un'attività di lavoro subordinato e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori cittadini di detto Stato.»

- 2) È inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Nel campo di applicazione del presente regolamento, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli "handicap", l'età o le tendenze sessuali.»

- 3) All'articolo 5, è aggiunto il seguente comma:

«Parimenti esso riceve il sostegno previsto per i cittadini di detto altro Stato membro al fine di svolgere un'attività di lavoro subordinato o di accedere ad un tirocinio di formazione professionale.»

- 4) L'articolo 7 è così modificato:

- a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente testo:

«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne tutte le condizioni di assunzione e di lavoro, in particolare in materia di salute, sicurezza e igiene, nonché in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato o se è vittima di una totale o parziale inabilità al lavoro.

2. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode degli stessi vantaggi economici, fiscali, sociali, culturali e di altro genere riconosciuti ai cittadini nazionali.

3. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro fruisce, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell'accesso a tutti i li-

velli di insegnamento ed alla formazione professionale, universitaria e non universitaria, al riadattamento e alla rieducazione, al perfezionamento ed alla riconversione professionali.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Qualora in uno Stato membro la determinazione delle condizioni di lavoro, l'avanzamento nella carriera professionale o la concessione di determinati vantaggi ai lavoratori presupponga il verificarsi di taluni fatti od avvenimenti, sono attribuiti i medesimi effetti e concessi i medesimi vantaggi a fatti ed avvenimenti analoghi verificatisi in qualsiasi altro Stato membro.»

5) È inserito l'articolo 7 bis seguente:

«Articolo 7 bis

Gli Stati membri non possono rifiutare la concessione dei vantaggi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, al cittadino di uno Stato membro occupato sul loro territorio pur risiedendo sul territorio di un altro Stato.»

6) All'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, la seconda parte della prima frase è sostituita dalla seguente:

«egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una funzione di diritto pubblico solo qualora le funzioni da esercitare implichino l'esercizio dei pubblici poteri e la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività territoriali.»

7) All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode di tutti i diritti e vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l'alloggio, ivi compresi l'accesso alla proprietà dell'alloggio di cui necessita e i relativi mezzi di finanziamento e sovvenzioni.»

8) È inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Gli articoli 7, 8 e 9 si applicano al cittadino di uno Stato membro che eserciti un'attività sul territorio di uno Stato membro e venga distaccato dal datore di

lavoro nel territorio di un altro Stato membro, oppure di un paese terzo, nonché al lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato in un paese terzo, purché il suo rapporto di lavoro abbia sufficienti collegamenti con il diritto di uno Stato membro.»

9) Gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 10

1. Hanno diritto di risiedere con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, indipendentemente dalla loro cittadinanza, i soggetti seguenti:

a) il coniuge o la persona ad esso equiparata secondo la legge dello Stato membro ospitante, e i loro discendenti,

b) gli ascendenti e gli ascendi del coniuge,

c) ogni altro familiare o familiare del coniuge, purché sia a carico del lavoratore, oppure viva, nello stesso domicilio del lavoratore.

2. Gli Stati membri favoriscono l'ammissione dei familiari che non fruiscono delle disposizioni del paragrafo 1, purché siano a carico o vivano nel paese di provenienza, nello stesso domicilio del lavoratore di cui al paragrafo 1.

3. I familiari che hanno il diritto di soggiorno in uno Stato membro in forza dei paragrafi 1 e 2 godono di tutti i vantaggi economici, fiscali, sociali, culturali e di altro genere riconosciuti ai cittadini di detto Stato membro.

4. I familiari di cui al presente articolo, cittadini di paesi terzi, conservano il diritto di soggiorno nello Stato membro di residenza in caso di scioglimento del matrimonio, purché vi abbiano risieduto in forza del presente articolo per un periodo di tre anni consecutivi.

Le modalità per il rilascio di un titolo di soggiorno a detti familiari dopo lo scioglimento del matrimonio sono stabilite dall'articolo 4 bis della direttiva 68/360/CEE del Consiglio (*).

Articolo 11

I familiari di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro un'attività di lavoro subordinato o autonomo, contemplati all'articolo 10, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività di lavoro subordinato od autonomo su tutto il territorio di detto Stato e di esercitarla secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'occupazione dei lavoratori cittadini di detto Stato. Tale diritto permane in caso di scioglimento del matrimonio, purché il richiedente abbia risieduto sul territorio in forza dell'articolo 10, paragrafo 1, per un periodo di almeno cinque anni consecutivi.

(*) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13.»

- 10) All'articolo 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I familiari di un lavoratore cittadino di uno Stato membro che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, contemplati all'articolo 10, sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale, universitaria e non universitaria, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i familiari stessi risiedono sul suo territorio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 68/360/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità

(98/C 344/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 394 def. — 98/0230(COD)

(Presentata dalla Commissione il 14 ottobre 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 49,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando a norma della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che la direttiva 68/360/CEE del Consiglio (¹), modificata da ultimo dall'atto di adesione

dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, fissa le condizioni alle quali talune restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori sono soppresse a favore dei soggetti cui si applica il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (²), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio;

- (2) considerando che il regolamento (CEE) n. 1612/68 è stato modificato, in particolare per ampliarne il campo di applicazione personale; che ne deriva la necessità di adattare le disposizioni della direttiva a tali modificazioni per quanto riguarda sia i lavoratori

(¹) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13.

(²) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

che i loro familiari cittadini dell'Unione, così come i familiari che non sono cittadini dell'Unione;

- (3) considerando che la situazione amministrativa delle persone in cerca di lavoro non è sempre del tutto chiara, sebbene ad essi si applichino l'articolo 48 del trattato ed il regolamento (CEE) n. 1612/68, come indicato a più riprese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee; che di conseguenza è imperativo precisare il loro diritto di soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro e per il periodo necessario allo scopo, senza l'obbligo di munirsi di un titolo di soggiorno;
- (4) considerando che deve essere consentito il cumulo dei periodi di soggiorno, onde ottenere un permesso di cinque anni se il lavoratore ha occupato posti di lavoro per oltre dodici mesi in un periodo di residenza ininterrotta superiore a diciotto mesi; che tale modificazione è importante per rispondere alle situazioni di migrazione temporanea, nonché per affrontare la realtà del mercato dell'occupazione nella Comunità, dove non è sempre possibile per i lavoratori ottenere un impiego permanente sin dal primo contratto;
- (5) considerando che il lavoratore che ha risieduto per un periodo di cinque anni sul territorio di uno Stato membro deve aver diritto al rinnovo automatico del permesso di soggiorno per periodi di dieci anni; che la procedura di rilascio dei permessi di soggiorno deve essere snellita ed eventualmente ravvicinata alla procedura esistente a livello nazionale per il rilascio dei documenti di identità;
- (6) considerando che l'allontanamento di lavoratori comunitari o di loro familiari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica costituisce un provvedimento drastico che può gravemente nuocere alle persone le quali, avvalendosi dei diritti e delle libertà concesse dal trattato, si sono effettivamente integrate nello Stato membro ospitante; che è dunque opportuno limitare tali provvedimenti, tenendo conto del livello di integrazione e dei legami economici e familiari della persona cui si applicano;
- (7) considerando che la concessione di un diritto autonomo di soggiorno ai familiari che hanno soggiornato per un periodo di tre anni consecutivi è stata introdotta nel regolamento (CEE) n. 1612/68; che è quindi opportuno inserirla nella direttiva 68/360/CEE, onde stabilire le modalità del riconoscimento di questo diritto;
- (8) considerando che la direttiva 68/360/CEE deve essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 68/360/CEE è così modificata:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri riconoscono ai cittadini di cui all'articolo 1 il diritto di lasciare il loro territorio per cercare un posto di lavoro, accedere ad un tirocinio professionale o accedere ad un'attività di lavoro subordinato e per esercitarla sul territorio di un altro Stato membro.»

- 2) All'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, gli Stati membri consentono ai familiari cittadini di un paese terzo regolarmente residenti in uno Stato membro di ottenere i visti necessari ed altri documenti equipollenti nello Stato membro in cui risiedevano o in quello in cui si recano per stabilirvisi con il lavoratore in forza dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1612/68.»

- 3) L'articolo 4 è così modificato:

a) ai paragrafi 2 e 3, i termini «carta di soggiorno di cattadino di uno Stato membro della CEE» sono sostituiti dai termini «carta di soggiorno di un cittadino dell'Unione europea»;

b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) nell'alinea i termini «carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE» sono sostituiti dai termini «carta di soggiorno di un cittadino dell'Unione europea»;

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un'attestazione di lavoro o di tirocinio professionale»;

iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68, un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato

d'origine o di provenienza attestante che sono a carico del lavoratore o che vivono nel suo stesso domicilio in tale paese.»

4) È inserito l'articolo 4 bis seguente:

«Articolo 4 bis

1. In caso di scioglimento del matrimonio, gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio ai familiari di un lavoratore comunitario, cittadini di paesi terzi, che abbiano risieduto per un periodo di tre anni consecutivi in uno Stato membro in forza dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1612/68, secondo le modalità di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per i familiari che non esercitano un'attività economica, il diritto di soggiorno è riconosciuto qualora provino di disporre, per se stessi e per le persone a loro carico, di risorse finanziarie sufficienti, nonché di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro di residenza.

Le disposizioni relative alla determinazione delle risorse sufficienti e alla durata della carta di soggiorno e relativo rinnovo di cui alla direttiva 90/364/CEE del Consiglio (*), si applicano, in quanto compatibili, ai fini del primo comma.

3. Per i familiari che esercitano un'attività economica in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68, il diritto di soggiorno è riconosciuto dietro presentazione di un contratto di lavoro, di un'attestazione di lavoro o di una dichiarazione di esercizio di un'attività economica autonoma.

Gli articoli da 6 a 9 della presente direttiva si applicano, in quanto compatibili, per quanto riguarda la durata della carta di soggiorno e le condizioni per il rinnovo.

4. Le assenze di durata non superiore a sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari o da motivi medici, di maternità e di studio non costituiscono interruzione di soggiorno ai fini del calcolo del periodo di tre anni di cui al paragrafo 1.

5) L'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) deve avere una validità di almeno cinque anni a decorrere dal primo rilascio ed essere automaticamente rinnovabile per periodi di dieci anni.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«(2) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari o motivi medici, di maternità, di studio e di distacco professionale, non infirmano la validità della carta di soggiorno.»;

c) al paragrafo 3, è inserito il secondo comma seguente:

«Tuttavia, se il lavoratore ha occupato vari impieghi temporanei successivi, di durata complessivamente superiore a dodici mesi in un periodo di soggiorno di diciotto mesi, lo Stato membro ospitante rilascia la carta di soggiorno di cui al paragrafo 1, dietro presentazione di una dichiarazione di assunzione o di un'attestazione di lavoro, anche per un impiego di durata inferiore ad un anno.»;

d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), il lavoratore che si trovi disoccupato dopo un periodo di lavoro in uno Stato membro e possieda un titolo di soggiorno previsto al paragrafo 3, primo comma, ha diritto al rinnovo automatico del medesimo per periodi non inferiori a sei mesi, qualora sia in cerca di un posto di lavoro.

Fatto salvo il primo comma, se l'interessato ha acquisito un diritto a prestazioni di disoccupazione, la carta di soggiorno è rinnovata automaticamente fino alla scadenza del diritto a dette prestazioni.»

6) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipende da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia, infortunio o maternità, oppure quando

(*) GU L 180 del 13.7.1990, pag. 26.»

trattasi di disoccupazione involontaria debitamente costatata dal competente servizio dell'occupazione.

In caso di scadenza durante il periodo di incapacità di lavoro, la carta di soggiorno è rinnovata automaticamente a norma dell'articolo 6.»

7) All'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

«d) al cittadino di uno Stato membro in cerca di un posto di lavoro sul suo territorio. Qualora la ricerca di un posto di lavoro si prolunghi per un periodo superiore a sei mesi, lo Stato membro può esigere dall'interessato che dimostri di essere alla ricerca attiva di lavoro e che ha possibilità ragionevoli di essere assunto.»

8) L'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I documenti di soggiorno rilasciati ai beneficiari della presente direttiva vengono rilasciati e rinnovati a titolo gratuito o contro versamento di una somma non eccedente i diritti e tasse richiesti per il rilascio delle carte d'identità ai cittadini.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ravvicinare le procedure di rilascio dei documenti di soggiorno di cui alla presente direttiva alle procedure esistenti per il rilascio delle carte di identità nazionali o di altri documenti nazionali equipollenti.»

9) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della presente direttiva esclusivamente per ragioni

d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

In caso di applicazione delle deroghe di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto, onde limitarne l'oggetto, del grado di integrazione sul loro territorio della persona cui si applicano.

Per determinare il grado di integrazione nello Stato membro di residenza, gli Stati membri tengono conto di circostanze quali il fatto che la persona sia nata in tale Stato, abbia compiuto una buona parte degli studi e della formazione od abbia in tale Stato legami culturali, sociali, professionali o familiari rilevanti.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che emanano nelle materie disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato consultivo sulla libera circolazione e la sicurezza sociale dei lavoratori comunitari e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1612/68 e (CEE) n. 1408/71

(98/C 344/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1998) 394 def. — 98/0231(COD)

(Presentata dalla Commissione il 14 ottobre 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 49, 51 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

- (1) considerando che la consultazione delle parti sociali è un elemento fondamentale per l'attuazione della libera circolazione;
- (2) considerando che le norme sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale sono il corollario necessario dell'esercizio effettivo della libera circolazione dei lavoratori; che è importante avere una visione globale dei problemi relativi alla libera circolazione e al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale;
- (3) considerando che le parti sociali hanno richiesto la fusione dei comitati consultivi esistenti in materia di libera circolazione e di sicurezza sociale, onde razionalizzarne le risorse e migliorarne il funzionamento;
- (4) considerando che l'istituzione di un comitato consultivo unico per discutere le questioni della sicurezza sociale e della libera circolazione ne rafforzerebbe l'efficienza, consentendo una valutazione della problematica della libera circolazione;
- (5) considerando che il nuovo comitato consultivo deve ispirarsi a principi di continuità rispetto al comitato consultivo per la libera circolazione ed al comitato consultivo per la sicurezza sociale;

- (6) considerando che è importante conservare la struttura, la composizione e le regole di attività analoghe a quelle dei comitati attuali;
- (7) considerando che è importante assicurare una partecipazione equilibrata tra uomini e donne in seno al comitato;
- (8) considerando che il mandato dei membri del comitato consultivo deve essere esteso a quattro anni, per adeguarlo alla pratica degli altri comitati e al fine di rafforzare il carattere permanente e l'efficienza del comitato;
- (9) considerando che i compiti e le competenze del comitato consultivo devono riprendere, in larga misura, i compiti dei comitati attuali, pur aggiungendovi una coerenza ed una razionalizzazione volte ad accrescere l'efficienza e la prospettiva globale nell'analisi della libera circolazione;
- (10) considerando che i compiti del comitato consultivo devono tener conto dell'importanza del coordinamento delle politiche nazionali dell'occupazione, sottolineando il ruolo ed il valore aggiunto della mobilità dei lavoratori;
- (11) considerando che anche la situazione dei lavoratori cittadini di paesi terzi negli Stati membri deve essere oggetto di studio ed analisi da parte del comitato consultivo ed è quindi importante che le parti sociali possano discutere questi temi e pronunciarsi in merito;
- (12) considerando che devono essere sopprese le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽²⁾, modificato

⁽¹⁾ GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

da ultimo dal regolamento (CE) n. 1606/98⁽¹⁾, le quali avevano istituito i comitati consultivi per la libera circolazione e per la sicurezza sociale;

- (13) considerando che l'inserimento di questioni relative ai cittadini di paesi terzi tra i compiti del comitato consente alle parti sociali di occuparsi pienamente ed effettivamente di tutte le questioni legate alla mobilità dei lavoratori; considerando che i soli poteri d'azione previsti a tal fine dal trattato sono quelli di cui all'articolo 235,

DECIDONO:

Articolo 1

È istituito un comitato consultivo per la libera circolazione e la sicurezza sociale dei lavoratori comunitari (in prosieguo: «il comitato»), incaricato di assistere la Commissione nell'esame delle questioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ed al nesso tra queste ultime e le questioni dell'occupazione.

Articolo 2

1. Il Comitato è composto di novanta membri titolari in ragione, per ciascuno Stato membro, dei seguenti rappresentanti:

- a) due rappresentanti del governo, di cui un membro della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (in prosieguo: «la commissione amministrativa»), prevista dall'articolo 80 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e un membro del comitato tecnico sulla libera circolazione dei lavoratori, previsto dall'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1612/68;
- b) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- c) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Per ciascuna delle categorie di cui al primo comma, è nominato un supplente per Stato membro.

2. I titolari ed i supplenti sono nominati dagli Stati membri, i quali si adoperano affinché, riguardo ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, la composizione del comitato rappresenti equamente i vari settori interessati.

Ogni Stato membro notifica alla Commissione l'elenco dei titolari e dei supplenti.

⁽¹⁾ GU L 209 del 25.7.1998, pag. 1.

3. Gli Stati membri si adoperano affinché, nella composizione del comitato, vi sia una partecipazione equilibrata di uomini e donne.

4. La durata del mandato dei titolari e dei supplenti è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile. Alla scadenza del mandato, i titolari ed i supplenti rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Articolo 3

1. Il comitato è presieduto da un membro della Commissione o da un suo rappresentante. Il presidente non partecipa al voto. Le funzioni di segreteria sono espletate dai servizi della Commissione.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno. È convocato dal presidente, di sua iniziativa, oppure su domanda scritta indirizzata a quest'ultimo da almeno un terzo dei membri. La domanda deve contenere proposte concrete relative all'ordine del giorno.

3. Su proposta del presidente, il comitato può decidere, in via eccezionale, di ascoltare persone e rappresentanti di organismi aventi una vasta esperienza in materia di libera circolazione dei lavoratori e di sicurezza sociale.

4. I pareri e le proposte del comitato sono motivati. Sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validi espressi; sono eventualmente corredati di una nota che indica le opinioni della minoranza, su richiesta di quest'ultima.

Articolo 4

Il Comitato, su domanda della Commissione, della commissione amministrativa o del comitato tecnico, oppure di propria iniziativa, espletà i seguenti compiti:

- a) esaminare i problemi legati alla libera circolazione ed alla sicurezza sociale dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda i collegamenti della mobilità dei lavoratori con le politiche nazionali dell'occupazione degli Stati membri e l'impatto su tali politiche;
- b) studiare, in termini generali, gli effetti dell'applicazione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori ed al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, nonché di eventuali disposizioni complementari;
- c) presentare eventualmente alla Commissione proposte motivate di revisione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori ed al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale;

- d) formulare, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, pareri su questioni generali e di principio, in particolare sugli scambi di informazioni relativi all'evoluzione del mercato dell'occupazione, sui movimenti di lavoratori tra Stati membri, su programmi e provvedimenti atti a sviluppare l'orientamento professionale e la formazione professionale e tali da aumentare le possibilità di libera circolazione e di occupazione, nonché su tutte le forme di assistenza a favore dei lavoratori e dei loro familiari, tra cui l'assistenza sociale e l'alloggio dei lavoratori;
- e) esaminare le questioni generali e di principio ed i problemi sollevati dall'applicazione dei regolamenti adottati nel campo di applicazione dell'articolo 51 del trattato;
- f) esaminare le questioni relative a diritti e doveri negli Stati membri dei lavoratori cittadini di paesi terzi e residenti nella Comunità.

Articolo 5

- 1. Fino a quando gli Stati membri non avranno nominato i membri del comitato, a norma dell'articolo 2, la convocazione dei membri titolari per le riunioni del comitato è disciplinata dalle modalità di cui ai paragrafi seguenti.
- 2. I membri titolari del comitato consultivo per la libera circolazione e del comitato consultivo per la sicurezza sociale sono considerati membri titolari del comitato.

Tuttavia, potranno assistere alle riunioni del comitato non più di due membri titolari per ciascuna categoria di

cui all'articolo 2, paragrafo 1. Salvo indicazione contraria dello Stato membro, la Commissione convoca per ciascuna riunione i due membri con maggiore anzianità per ciascuna categoria, vegliando comunque a scegliere un rappresentante del comitato consultivo per la libera circolazione e un rappresentante del comitato consultivo per la sicurezza sociale. A parità di anzianità, la selezione avviene in base all'ordine alfabetico.

Per la convocazione dei membri di organizzazioni sindacali, la Commissione veglia a che sia assicurata la rappresentatività dei diversi settori interessati, indipendentemente dal criterio dell'anzianità e dal criterio alfabetico.

3. In caso di impedimento dei titolari convocati, gli altri titolari potranno sostituirli. In caso di impedimento di questi ultimi, potranno essere sostituiti dai membri supplenti del comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori e del comitato consultivo per la sicurezza sociale.

Articolo 6

Gli articoli da 24 a 31 del regolamento (CEE) n. 1612/68 e gli articoli 82 e 83 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono soppressi.

Articolo 7

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, l'elenco dei membri titolari e supplenti nominati a norma dell'articolo 2.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.